

## **Regolamento didattico al vaglio del CUN (18 maggio 2008)**

Il nuovo Regolamento didattico di ateneo era stato approvato dal Senato Accademico il 7 novembre 2007, sia pure dopo evidenti contrasti tra la Commissione didattica di Ateneo, presieduta dalla Presidente di Lettere e Filosofia, e il Comitato Tecnico consultivo: si veda a questo proposito, su , la nota “Il nuovo regolamento didattico di Ateneo: alcune anomalie” dell’11 febbraio 2008.

Il 21 aprile 2008, al punto 2 nell’o.d.g. del Senato Accademico si legge “Regolamento didattico di ateneo: adeguamento ai rilievi del CUN”. Nelle determinazioni assunte del 21 aprile sono dunque riportate le osservazioni del CUN. Il rilievo più grave, decisamente grave, è il seguente:

*Il RDA non può stabilire norme di stato giuridico, per il quale è necessario far riferimento esclusivamente alla normativa vigente. Per tale motivo va soppressa la parte dell’art. 27 che introduce norme di stato giuridico ...*

Come mai un principio così elementare, noto anche a chi non è giurista di professione, che cioè i regolamenti non possono discostarsi dalla normativa vigente né tanto meno elaborare norme di stato giuridico, è sfuggito all’attenzione, tanto più che il problema era stato sollevato da più parti?

Evidentemente la via del silenzio, del non creare fastidi e problemi, aveva prevalso. Pur conoscendo le regole, ci si è lasciati dai mitodi una efficienza che si è rivelata vuota in quanto sorretta solo da onnipotenza normativa.

Per comodità del lettore si riproduce il testo cassato(A) , e di seguito il testo che è stato approvato dal Senato Accademico (B).

**Il paradosso è che il testo A è incominciato ad essere operante prima ancora che fosse approvato dal CUN, con effetti a dir poco discutibili, addirittura in qualche caso con minaccia di sanzioni!**

### **Testo A**

[La linea di cassatura è presente nelle determinazioni assunte del verbale del 21 aprile 2008]

#### *Articolo 27 – Doveri didattici dei docenti*

~~1. Nell’ambito dell’impegno orario previsto dalla legge e nel quadro della programmazione annuale della Facoltà i professori a tempo pieno svolgono un numero di ore compreso fra 90 e 120 in attività di didattica frontale di diversa tipologia: lezioni in aula, seminari, esercitazioni, attività didattiche presso corsi, scuole di specializzazione e di dottorato.~~

~~Tale impegno non può comunque oltrepassare le 180 ore di attività didattica frontale.~~

~~I professori a tempo definito svolgono un numero di ore compreso fra 60 e 80 in attività didattica frontale secondo le tipologie e nelle sedi sopra indicate.~~

~~Resta comunque fermo che il docente svolge almeno i due terzi della propria attività didattica frontale nei corsi di primo e di secondo livello e nelle scuole di specializzazione dell’area sanitaria. In considerazione di accertate esigenze didattiche e di qualità il docente assicura una parte del proprio impegno didattico nei corsi di studio di primo livello.~~

~~E’ fatto salvo quanto previsto dalla legge 230/2005 per i docenti entrati in servizio dopo l’entrata in vigore della legge stessa, o per coloro che abbiano optato per il nuovo regime.~~

~~2. In caso di insegnamenti in lingua straniera erogati per corsi non di lingua o di insegnamenti erogati~~

~~in corsi di studio attivati nelle sedi decentrate, considerata la particolare gravosità dell'impegno didattico, il computo nelle ore previste nella titolarità assegnata dei corsi è accresciuto del 50 per cento.~~

~~Analogo criterio di computo si applica, fatto salvo quanto previsto dalla legge per altre figure istituzionali, ai docenti che ricoprono nell'Università di Firenze le cariche istituzionali di Preside, Prorettore, Direttore di Dipartimento e Presidente di corso di studio ed ai rappresentanti d'area in Senato. Per le attività di didattica frontale ai professori a tempo pieno potrà essere conferita una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria solo se tale attività comporta il superamento del limite delle 120 ore di cui al precedente comma 1. Tale limite è ridotto a 80 ore per i docenti a tempo definito.~~

~~3. Il docente svolge l'attività di didattica frontale ordinariamente in tre giorni distinti e assicura almeno due ore settimanali di ricevimento studenti.~~

~~4. L'eventuale impedimento del docente va motivato per iscritto al responsabile della struttura e comunicato tempestivamente agli studenti; in tal caso il responsabile della struttura adotta, nell'interesse della migliore fruizione dell'attività didattica, le misure ritenute più opportune, provvedendo ad avvertire gli studenti interessati.~~

## **Testo B**

### *Articolo 27 - Doveri didattici dei docenti*

1. Restando fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento e la relativa documentazione dei compiti istituzionali del personale docente e ricercatore, ciascun docente in considerazione di accertate esigenze didattiche, dovrà assicurare una parte del proprio impegno didattico per attività nei corsi di studio di primo livello.

2. Ai fini dell'integrazione con le attività formative del corso di studio, i compiti didattici del docente, sono coordinati dalla struttura didattica.

3. Per quanto riguarda i doveri didattici dei docenti si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Addendum**

**Vale la pena di ricordare inoltre che l'approvazione del Regolamento didattico di Ateneo è avvenuta l'11 novembre 2007 in Senato Accademico senza il parere dei Consigli di Facoltà, come previsto dal vecchio statuto e quindi applicando uno statuto che sarebbe entrato in vigore solo 3 mesi dopo, e cioè il 16 febbraio 2008 (si veda il comma 4 dell'art. 16 con le relative modifiche).**